

### **Intervento del ministro alla Terza giornata Pedagogica della Scuola Cattolica**

**Gelmini:** Avanti con il merito pure per le scuole paritarie

Nel corso dell'incontro di ieri a Roma con le rappresentanze delle scuole paritarie cattoliche nel convegno per il decennale della legge sulla parità, il ministro Gelmini, intervenendo davanti ad una platea attenta che ha apprezzato le sue valutazioni e gli auspici per l'assunzione di responsabilità educativa da parte dell'intera società civile, ha colto anche l'occasione per soffermarsi sugli esiti dell'incontro avuto in mattinata con i sindacati della scuola presso il Miur per discutere di merito professionale e progressione di carriera.

Dopo avere ricordato che con i risparmi di sistema è stata salvata per i prossimi anni la progressione di carriera per anzianità del personale della scuola statale, ha parlato brevemente dei progetti sperimentali per riconoscere il merito dei docenti professionalmente più preparati e delle scuole con esiti formativi più elevati.

Ha espresso soddisfazione per avere "ascoltato parole condivisibili e di grande responsabilità da parte dei sindacati presenti intorno al tavolo", trovando, quindi conforto nella scelta dei progetti che verranno sperimentati già da quest'anno in alcune città e che consentiranno di riconoscere ai docenti meritevoli un aumento retributivo pari ad una mensilità e per le scuole migliori una dote di risorse fino a 70mila euro.

Se dai progetti sperimentali verranno esiti positivi tali da consentire la generalizzazione dei criteri di premialità, il ministro ha ipotizzato che il sistema meritocratico possa essere esteso anche alle scuole paritarie per le quali, come ha ricordato il rappresentante dell'Agidae, già con il recente contratto è stata inserita una norma che riconosce i meriti professionali con conseguente attribuzione di risorse economiche.

### **Il "merito" nel CCNL-Scuola**

- **Data della sigla**

Il CCNL-Scuola è stato siglato il 28 ottobre 2010 tra AGIDAE e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L., SINASCA

- **Contesto**

La firma del CCNL-Scuola si colloca in un momento molto difficile per la scuola paritaria:

1. il progressivo calo del personale religioso impegnato;
2. l'aumento dei costi della scuola, spesso non più sopportabili dalle famiglie;
3. la preannunciata riduzione del contributo statale da parte del Ministero;
4. l'assoggettamento degli immobili alla tassa comunale (ICI), nonostante la previsione normativa dell'esenzione, puntualmente disattesa da parte della Magistratura, e oggi formalmente prevista nel quadro della riforma fiscale federale.

Circa il punto 3, **Agesc** precisa (16 novembre 2010):

*"Qualche giornale e qualche politico ha parlato di aumento dei finanziamenti alle scuole paritarie (da 130 a 245 milioni di euro) mentre si tagliano quelli delle scuole statali. Questo significa fare cattiva informazione e polemiche senza fondamento. La realtà è invece diversa. Dopo aver inserito nella legge di stabilità*

*(la finanziaria per il 2011) un **taglio di circa 255 milioni di euro, pari quasi al 48% di tutti i finanziamenti per le scuole paritarie**, il Governo ha presentato nel maxi emendamento correttivo alla Commissione Bilancio della Camera un incremento di 130 milioni, poi riformulato **portando a 245 milioni di euro**. In questo modo i tagli ai fondi per le scuole paritarie restano, ma scendono ad una percentuale **pari al 2%, circa 10 milioni di euro**"*

### **Le principali novità del CCNL-Scuola**

(estratto: Agidae, Anno I – n. 2, novembre – dicembre 2010)

Il testo del nuovo CCNL esplicita una serie di novità che da un lato cercano di dare una soluzione a problemi tecnico-organizzativi (es. la durata del contratto a tempo determinato per docenti non abilitati) e dall'altro aggiorna la vigente normativa del CCNL alla nuova impostazione delle relazioni sindacali, scaturite dall'Accordo Governo-Parti sociali del 22 gennaio 2009.

Di seguito gli aspetti più significativi:

#### **1. Art. 16. La durata del CCNL.**

Dopo quindici anni si torna al criterio della <triennialità>, abbandonato in seguito all'Accordo del 1993 quando fu introdotta la durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva, con l'IVS (indennità di vacanza contrattuale) a coprire i periodi di ritardo nei rinnovi contrattuali. Il ritorno alla durata triennale del CCNL non significa, tuttavia, il ripristino degli <scatti biennali> di anzianità posto che gli effetti normativi e i riconoscimenti economici estendono la propria efficacia nell'arco del medesimo periodo.

In via generale, si è inteso con questa innovazione porre rimedio al prolungamento automatico dei CCNL a causa dell'impossibilità di rispettare i tempi di rinnovo, con la conseguente penalizzazione dei lavoratori che vedono protrarsi per anni l'aggiornamento dei propri diritti contrattuali.

L'intenzione appare meritevole, anche se il dubbio che possa concretamente realizzarsi resta forte; proprio il rinnovo dei CCNL Agidae ne è la dimostrazione: abbiamo appena sottoscritto il CCNL per il triennio 2010-2012 e fra meno di venti mesi siamo chiamati a ridiscuterlo.

#### **2. Art. 23. Il contratto a tempo determinato.**

E' noto che in base alla legge 247/2007, art. 1, co. 40, la durata massima, presso lo stesso datore di lavoro, di un contratto a tempo determinato non può superare, per mansioni equivalenti, i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, a meno che le parti sociali non stabiliscano Accordi diversi (cfr. art. 21 L. 133/2008).

Su questo tema l'Agidae si è fortemente impegnata a <prolungare> tale termine portandolo a sessanta mesi (Lett. A, n.1) in considerazione del fatto che, soprattutto per alcune categorie di collaboratori, es. il personale docente non abilitato, appare quanto mai contraddittorio rinunciare a rapporti già precari per costituirne nuovi altrettanto precari, privandosi dell'esperienza e della professionalità maturata nel triennio pregresso.

Il problema dei docenti non abilitati sta diventando abbastanza grave; si auspica che il Ministero assuma iniziative normative atte a chiudere per sempre questa autentica piaga della scuola italiana.

#### **3. Art. 23. Il coordinamento didattico.**

Una novità assoluta viene introdotta con la previsione di affidare il coordinamento delle attività didattiche, per un periodo non superiore a tre anni, ad un docente stabile già in servizio, trascorso il quale la funzione di coordinamento si stabilizza oppure cessa, consentendo al docente di riprendere la sua attività di insegnamento. Si tratta di un'opportunità richiesta dalla situazione contingente che vede sempre più frequente l'avvicendamento dei responsabili delle scuole, e talvolta una scelta improvvida rischia di creare difficoltà alla scuola stessa.

#### **4. Art. 28. Le nuove retribuzioni.**

Rispetto alle richieste avanzate dalle OO.SS. il punto di compromesso si è raggiunto nel riconoscimento degli adeguamenti delle retribuzioni all'aumento del costo della vita. Detto diversamente, non si poteva dare di meno! Aumenti <veri> non ce ne sono stati.

In particolare:

- a. nessun riconoscimento all'anzianità di servizio;
- b. l'EGR (elemento di garanzia retributiva) ridotto ad una tantum di modesta entità;
- c. nessun arretrato da dare per i dieci mesi pregressi;
- d. gli importi della progressione orizzontale di carriera limitati ad una parte del personale e non a tutti.

Dal punto di vista tecnico, gli importi spettanti per il triennio gennaio 2010- dicembre 2012 sono stati distribuiti nell'arco dei 30 mesi restanti, per non caricare le scuole di oneri a titolo di <arretrati> difficili da reperire in questa fase dell'anno.

La cosiddetta massa salariale, distribuita secondo i criteri anzidetti, non si sposta da una percentuale media del 6%, ossia in linea con l'aumento del costo della vita (indice IPCA), anche se, in apparenza, dà la sensazione di un aumento maggiore.

#### **5. Art. 33. La contrattazione decentrata.**

E' parte essenziale del nuovo impianto delle relazioni sindacali; viene introdotto l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) da riconoscere obbligatoriamente a tutti i lavoratori qualora non si pervenga ad un Accordo contrattuale su base territoriale/regionale. Superfluo aggiungere che se è difficile la contrattazione nazionale, immaginarsi la frammentazione contrattuale su base territoriale! E i tempi necessari per contrattare su venti regioni.

#### **6. Art. 34. La progressione orizzontale di carriera.**

Da diversi anni prevista nel CCNL e mai fin qui attuata.

Il nuovo CCNL apre finalmente a tale opportunità con lo scopo di riconoscere valori economici ad oggettive prestazioni di merito. Potranno beneficiare di tali premi annuali di professionalità (PAP) soltanto coloro che avranno assicurato non solo la propria presenza ma anche un apporto professionale significativo, raggiungendo specifici punteggi previsti da apposita tabella.

Un modo per incentivare la qualità del servizio nella scuola, ma anche, per i lavoratori, per incrementare il proprio salario.

Dati i tempi del rinnovo, l'introduzione di questo elemento contrattuale è rinviato al prossimo anno scolastico.

#### **7. Art. 48. L'orario di lavoro.**

Resta intatto l'impianto della vigente disciplina sia per i docenti sia per i non docenti.

Per i nuovi assunti, invece, il CCNL prevede l'azzeramento delle 26 ore di permesso, frutto di una particolare situazione storica e oggi del tutto anacronistica. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori in servizio.

E' un piccolo segnale che pone fine all'imperante e tradizionale criterio del <più salario e meno lavoro> che ha caratterizzato la storia sindacale degli ultimi decenni. Nel momento in cui alcuni Paesi dell'Europa hanno avuto il coraggio di aumentare l'orario di lavoro senza per questo toccare la retribuzione, pur di garantire la tenuta delle imprese e reggere l'impatto con la crisi economica, l'Agidae non ha potuto far finta che nulla sia mutato rispetto al passato.

I CCNL devono rispecchiare la situazione presente e farsene interpreti con la lungimiranza di chi intende rafforzare il presente per assicurare il futuro.

### **8. La previdenza complementare.**

Contrariamente a quanto avvenuto nel comparto socio-assistenziale, il CCNL Scuola ha abbandonato il problema sia perché non è stata riscontrata un'uniformità di vedute tra le parti, sia per non appesantire ulteriormente il costo del Contratto stesso. Se ne parlerà, eventualmente, nel prossimo rinnovo.